

DECISIONE N. 507/2001/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 12 marzo 2001

concernente un insieme di azioni relative alla rete transeuropea di raccolta, produzione e diffusione delle statistiche sugli scambi intra ed extracomunitari di beni (Edicom)

IL PARLAMENTO EUROPEO ED IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 285,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Le azioni attuate nell'ambito della decisione 96/715/CE del Consiglio, del 9 dicembre 1996, relativa alle reti telematiche tra amministrazioni per le statistiche degli scambi di beni tra Stati membri (Edicom) ⁽³⁾, hanno consentito di migliorare considerevolmente la qualità delle statistiche intracomunitarie.
- (2) La statistica del commercio estero e intracomunitario entra ora in una nuova fase del suo sviluppo caratterizzata da bisogni informativi crescenti e da maggiori esigenze da parte degli utenti.
- (3) È necessario soddisfare i bisogni urgenti dell'Unione economica e monetaria per la fornitura rapida di statistiche macroeconomiche attendibili e precise.
- (4) La modernizzazione della rete transeuropea di raccolta, produzione e diffusione delle statistiche sugli scambi intra ed extracomunitari di beni deve essere un elemento motore dello sviluppo di dette statistiche.
- (5) Il regolamento (CEE) n. 3330/91 del Consiglio, del 7 novembre 1991, relativo alle statistiche sugli scambi di beni tra Stati membri ⁽⁴⁾ (Intrastat), e il regolamento (CE) n. 1172/95 del Consiglio, del 22 maggio 1995, relativo alle statistiche degli scambi di beni della Comunità e dei suoi Stati membri con i paesi terzi ⁽⁵⁾, prevedono la creazione delle condizioni per un maggior ricorso al

trattamento automatico ed alla trasmissione elettronica dell'informazione.

- (6) La semplificazione del sistema Intrastat è stata adottata come progetto pilota nel quadro dell'iniziativa SLIM (semplificazione della legislazione nell'ambito del mercato interno) lanciata nel 1996. È opportuno proseguire le azioni volte ad alleggerire l'onere gravante sui fornitori dell'informazione statistica, in particolare le PMI, che hanno ricevuto un'accoglienza favorevole da parte del Parlamento europeo e del Consiglio.
- (7) Gli obiettivi perseguiti dalla presente decisione sono adeguati e compatibili con quelli delle decisioni n. 1719/1999/CE ⁽⁶⁾ e n. 1720/1999/CE ⁽⁷⁾ del Parlamento europeo e del Consiglio relative alle reti transeuropee per lo scambio elettronico di dati tra amministrazioni (IDA). Si dovrebbe inoltre tener conto delle decisioni IDA, in particolare dell'articolo 11 della decisione n. 1719/1999/CE, in sede di attuazione della presente decisione.
- (8) Secondo le norme di gestione finanziaria è stata effettuata una valutazione ex ante per incentrare il programma sull'imperativo di efficacia rispetto agli obiettivi da raggiungere ed integrare i vincoli di bilancio fin dallo stadio dell'ideazione del programma.
- (9) Dato che gli obiettivi dell'azione prevista, vale a dire lo sviluppo e la modernizzazione della rete transeuropea di raccolta, trattamento e diffusione di statistiche sugli scambi intra ed extracomunitari, non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri e possono essere, a motivo della loro dimensione, essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può adottare misure secondo il principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato. Secondo il principio di proporzionalità di cui allo stesso articolo, la presente decisione non va al di là di quanto necessario per raggiungere detti obiettivi.

⁽¹⁾ GU C 337 E del 28.11.2000, pag. 246.

⁽²⁾ Parere del Parlamento europeo del 30 novembre 2000 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 12 febbraio 2001.

⁽³⁾ GU L 327 del 18.12.1996, pag. 34.

⁽⁴⁾ GU L 316 del 16.11.1991, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1624/2000 (GU L 187 del 26.7.2000, pag. 1).

⁽⁵⁾ GU L 118 del 25.5.1995, pag. 10. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 374/98 (GU L 48 del 19.2.1998, pag. 6).

⁽⁶⁾ GU L 203 del 3.8.1999, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU L 203 del 3.8.1999, pag. 9.